

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE  
PROVINCIA DI AVELLINO

## **Regolamento del Canone Unico**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

### CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Istituzione del Canone unico

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

Articolo 3 – Presupposto oggettivo

Articolo 4 – Soggetto passivo

### CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 5 – Disposizioni di carattere generale

Articolo 6 – Funzionario Responsabile

Articolo 7 – Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 8 – Autorizzazioni

Articolo 9 – Divieti e limitazioni

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 11 – Modalità di applicazione del canone

Articolo 12 – Dichiarazione

Articolo 13 – Pagamento del canone

Articolo 14 – Accertamento

### CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 15 – Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 16 – Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 17 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 18 – Riduzione del canone

Articolo 19 – Esenzione del canone

Articolo 20 – Pagamento del diritto

### CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 21 – Funzionario Responsabile

Articolo 22 – Tipologie di occupazioni

Articolo 23 – Occupazioni abusive

Articolo 24 – Domanda di occupazione

Articolo 25 – Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 26 – Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 27 – Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 28 – Modalità di applicazione del canone

Articolo 29 – Passi carrabili

Articolo 30 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Articolo 31 – Riduzione del canone

Articolo 32 – Esenzione del canone

Articolo 33 – Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 34 – Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 35 – Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 36 – Sanzioni

### CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 – Norme di rinvio

Articolo 38 – Entrata in vigore del regolamento

### ALLEGATI

- ALLEGATO “A”

- ALLEGATO “B”

## **CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 1**

#### **Istituzione del Canone unico**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2021, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato *canone*.
2. Il canone di cui al precedente comma, sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie.
3. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 816, della legge n. 160/2019.

### **Art. 2**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione del canone unico da applicarsi sul territorio del Comune di Santo Stefano del Sole. È, altresì, disciplinata la misura delle tariffe da applicare alle occupazioni o diffusione di messaggi pubblicitari, comprese quelle relative alle pubbliche affissioni.

### **Art. 3**

#### **Presupposto oggettivo**

1. Il presupposto del canone è:
  - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
  - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera *b)* del precedente comma, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera *a)* del medesimo comma.

### **Art. 4**

#### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nell'ipotesi di pluralità di occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone dovuto.
4. Nel caso in cui soggetto passivo è il condominio, il pagamento è eseguito da parte dell'amministratore dello stesso.

## **CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Art. 5**

#### **Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

### **Art. 6**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Al funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Art. 7**

#### **Tipologia degli impianti pubblicitari**

1. Agli effetti del presente Regolamento si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

### **Art. 8**

#### **Autorizzazioni**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

### **Art. 9**

#### **Divieti e limitazioni**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.

### **Art. 10**

#### **Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari**

1. Nel caso di esposizione di messaggi pubblicitari abusivi l'ufficio competente dell'Ente richiede al soggetto che ha commesso la violazione di procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi ovvero privi della prescritta autorizzazione o installati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi.

## **Art. 11**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre oppure costituita da più moduli componibili.

## **Art. 12**

### **Dichiarazione**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione.
4. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

## **Art. 13**

### **Pagamento del canone**

1. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

## **Art. 14**

### **Accertamento**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione pari all'importo del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata abusivamente si applica una sanzione pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160 del 2019.

## CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

### Art. 15

#### Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Gli impianti pubblicitari sono articolati nelle categorie di seguito indicate, con le rispettive quantità:

#### Tipologie:

BACHECA IN FERRO

LAMIERATO (PER ELETTORALE DURANTE I RELATIVI PERIODI)

BACHECA CON VETRINA.

#### Quantità:

BACHECA IN FERRO N.36

LAMIERATO (PER ELETTORALE DURANTE I RELATIVI PERIODI) N.16

BACHECA CON VETRINA N.2.

#### Impianti pubblici:

BACHECA IN FERRO

LAMIERATO (PER ELETTORALE DURANTE I RELATIVI PERIODI)

BACHECA CON VETRINA;

- a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica:

BACHECA CON VETRINA;

LAMIERATO (PER ELETTORALE DURANTE I RELATIVI PERIODI)

- b) destinati ad affissioni di natura commerciale:

BACHECA IN FERRO.

### Art. 16

#### Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine cronologico con contestuale pagamento del canone.

### Art. 17

#### Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono, altresì, considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi.
3. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone maggiorato del 50 per cento.

### **Art. 18**

#### **Riduzione del canone**

1. Oltre alle riduzioni disciplinate dai commi da 816 a 847 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il canone per le pubbliche affissioni è ridotto:
  - a) del 70% per le pubbliche affissioni effettuate per finalità culturali e/o da parte di associazioni senza scopo di lucro che non hanno sede nel territorio comunale;
  - b) del 60% per le pubbliche affissioni effettuate per finalità sportive;
  - c) del 50% per le pubbliche affissioni effettuate nell'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi, etc..

### **Art. 19**

#### **Esenzione del canone**

1. Oltre alle riduzioni disciplinate dai commi da 816 a 847 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti per finalità politiche ed istituzionali;
  - b) i manifesti di associazioni senza scopo di lucro che hanno sede nel territorio comunale;
  - c) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di *referendum*, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - d) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - e) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Art. 20**

#### **Pagamento del diritto**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta relativa.
2. I diritti di urgenza per affissione di manifesti (es. manifesti mortuari da affiggersi direttamente da parte della ditta del settore incaricata da regolarizzare per il pagamento entro il giorno lavorativo successivo) sono stabiliti in € 30,00.

## **CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

### **Art. 21**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Al funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **Art. 22**

#### **Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

**Art. 23**  
**Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici ed assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

**Art. 24**  
**Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
3. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
4. In caso di alterazioni stradali è necessario pagare il deposito cauzionale di:
  - € 100,00 al metro quadrato per pavimentazioni in asfalto o cemento
  - € 200,00 al metro quadrato per pavimentazioni in lastra di granito o pietrini e marciapiede.

**Art. 25**  
**Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione del divieto di *sub* concessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

## **Art. 26**

### **Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.

## **Art. 27**

### **Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

## **Art. 28**

### **Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di € 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

## **Art. 29**

### **Passi carrabili**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

### **Art. 30**

#### **Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione**

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità *co-siting* e/o *sharing* (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

### **Art. 31**

#### **Riduzione del canone**

1. Oltre alle riduzioni disciplinate dai commi da 816 a 847 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è ridotto:
  - del 70% per le associazioni senza scopo di lucro che non hanno sede nel territorio comunale;
  - del 60% per le associazioni sportive;
  - del 50% per le attività relative allo spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, etc.

### **Art. 32**

#### **Esenzione del canone**

1. Oltre alle riduzioni disciplinate dai commi da 816 a 847 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, sono esenti dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:
  - le manifestazioni per finalità politiche ed istituzionali;
  - le manifestazioni di associazioni senza scopo di lucro che hanno sede nel territorio comunale;
  - le manifestazioni relative ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative.

### **Art. 33**

#### **Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

### **Art. 34**

#### **Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.

### **Art. 35**

#### **Accertamento e riscossione coattiva**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.

### **Art. 36**

#### **Sanzioni**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione pari al canone dovuto.
2. Per le occupazioni abusive fermo restando quanto previsto dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, si applica la sanzione pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 37**

#### **Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 816 e seguenti della Legge n. 160/2019 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

### **Art. 38**

#### **Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale.
3. Sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari adottate dall'Ente in contrasto con il presente Regolamento e con la disciplina dettata dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

<b>ALLEGATO "A"</b>
---------------------

**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI**

1. Ai fini dell'applicazione del Canone unico, tenuto conto delle ridotte dimensioni del Comune di Santo Stefano del Sole, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici il Comune è classificato in un'unica categoria.

## ALLEGATO "B"

### *Determinazione delle tariffe ordinarie e COEFFICIENTI moltiplicatori*

#### TARIFFA ORDINARIA

##### 1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIA	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
categoria unica	73,00

##### 2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

CATEGORIA	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE
categoria unica	0,52

##### 3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:

Per le affissioni di manifesti le misure tariffarie per 10 giorni o frazione di esposizione, per foglio formato 70x100 sono le seguenti:

CATEGORIA	TARIFFA BASE AFFISSIONI
categoria unica	1,306

Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni e autorizzazioni

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
1) Passi e accessi carrabili (se non esentati)	0,25	0,25
2) Tende e spazi soprastanti e sottostanti	1,20	1,20
3) Distributori di carburanti	3	3
4) Occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi	1,50	1,50
5) Occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,5	0,5
6) Chioschi e edicole	1,20	1,20
8) Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		0,50
9) Scavi, manomissione suolo e sottosuolo	0,80	0,80
10) Attività edile, IMPALCATURE, PONTEGGI	0,50	0,50
11) Serbatoi interrati	1,00	1,00
12) Esposizione merci fuori negozio	1,00	1,00
13) Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio	1,00	1,00
14) Occupazione con elementi di arredo	0,50	0,50
15) Occupazioni senza scopo di lucro effettuate da associazioni, comitati, partiti politici	0,50	0,50
16) Occupazioni con griglie intercapedini	0,50	0,50

17) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	1,00	1,00
18) Insegna di esercizio (oltre 5 mq)	1,00	
19) Impianto pubblicitario	1,30	0,10
20) Pubblicità su veicoli e natanti	1,50	1,00
21) Preinsegne	1,00	0,10
22) Impianto pubblicitario collocato su area pubblica	1,80	0,20
23) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	2,00	0,25
24) Volantinaggio per persona a giorno		2,5
25) Pubblicità fonica per postazione a giorno		6
26) Striscione traversante la strada a giorno		1,2
27) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		0,50
28) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		0,25
29) Pubblicità realizzata con proiezioni a giorno		1
30) Pubblicità in vetrina	1,00	0,10
31) Locandine e altro materiale temporaneo		0,10
32) Altre forme di occupazione o di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00
33) Manifesto 70 x 100 – 100 x 70		1,00
34) Manifesto 100 x 140 – 140 x 100		1,50
35) Manifesto 140 x 200 – 200 x 140		1,80
36) Manifesto 300 x 400		2,00
37) Manifesto 600 x 300		3,00
38) Spazi soprastanti e sottostanti per altre attività	1,5	1,5